



UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Verbale di accordo

Oggi, 22.7.2004 presso la sede dell'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo,

tra

la predetta Unione, in persona del Vice presidente Carlo Mazzoleni, assistito da Enrico Carminati e Stefano Malandrini

e

le Segreterie Provinciali di CGIL, CISL e UIL, in persona di Marcello Gibellini, Ferdinando Piccinini e Marco Tullio Cicerone

si è provveduto alla sottoscrizione del presente accordo, in tema di politiche attive per l'occupazione.

Premesso che

- in data 10 marzo 2003 l'Unione Industriali della provincia di Bergamo e le segreterie generali provinciali di CGIL-CISL e UIL hanno sottoscritto un protocollo in tema di mercato del lavoro e formazione professionale, al fine di esaminare possibili convergenze in merito alle principali problematiche che caratterizzano il territorio;
- tale protocollo ha individuato la necessità di una crescita quantitativa, oltre che qualitativa, delle risorse umane disponibili, identificando possibili spazi di adeguamento del tasso di occupazione, non elevato rispetto alle medie regionali, soprattutto per l'incidenza del dato riguardante la componente femminile;
- tra i possibili interventi congiunti attivabili si è ritenuto opportuno concordare un aumento delle opportunità e delle facilitazioni per il ricorso al lavoro a tempo parziale, in quanto ritenuto idoneo ad agevolare l'occupabilità di alcune categorie sociali attualmente al margine del mercato del lavoro tra cui, in particolare, la componente femminile;

tutto ciò premesso, al termine di ampie ed approfondite analisi, nonché di ripetuti incontri e di specifici approfondimenti sviluppati da un gruppo di lavoro incaricato, sono stati concordati i seguenti criteri di incentivazione e di tutela dei rapporti a tempo parziale, la cui fruizione è consentita solo al verificarsi delle condizioni di cui alla "clausola di attivazione" riportata in calce ed esclusivamente previa la volontaria adesione con accordo aziendale dell'impresa e della RSU e/o delle federazioni sindacali di categoria. Si precisa infatti che il ricorso a prestazioni a tempo parziale deve comunque trovare attuazione nel pieno rispetto delle effettive esigenze

Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo
Sede di Bergamo
Via G. Camozzi, 70 - 24121 Bergamo
Telefono 035275111
Fax Direzione 035235624
www.unindustria.bg.it
Codice Fiscale: 80021750163
Sede di Treviglio
Via P. Nenni, 4 - 24047 Treviglio
Telefono 036349296
Fax 0363595531


CONFINDUSTRIA

organizzative e produttive aziendali, che la presente intesa non intende in alcun modo disconoscere.

a) **Permessi retribuiti**

per i lavoratori a contratto a tempo parziale, concordato tra le parti in base al presente accordo, i periodi di fruizione del 50% dei permessi retribuiti per riduzione di orario od ex festività, comunque denominati, da godere a livello individuale in base alle indicazioni del CCNL di settore applicato, potranno essere determinati dalla direzione aziendale, entro l'anno di maturazione ed in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive;

b) **Rapporti a termine**

l'assunzione di lavoratori part time a tempo determinato potrà avvenire anche non dando temporaneamente applicazione alle eventuali limitazioni previste dai CCNL di settore, per un periodo massimo, comprensivo di eventuali proroghe, di 12 mesi;

l'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione diretta di lavoratori a tempo pieno, che abbiano richiesto ed ottenuto la trasformazione a tempo parziale - temporanea o definitiva - del loro orario individuale di lavoro, potrà avvenire anche non dando temporaneamente applicazione alle eventuali limitazioni previste dai CCNL di settore, qualora la sostituzione non ecceda - anche quando effettuata con più lavoratori a termine - il periodo massimo complessivo di dodici mesi, comprensivo di eventuali proroghe;

le disapplicazioni di cui ai precedenti due commi opereranno entro il limite massimo del 50% della percentuale prevista dal CCNL.

c) **Flessibilità di orario**

ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D. Lgs. 61/2000 si concorda la possibilità di inserire nelle lettere di assunzione a part time ovvero di trasformazione tempo pieno/tempo parziale, la clausola flessibile di seguito riportata: *"il lavoratore/la lavoratrice è disponibile a consentire la variazione della collocazione temporale del proprio orario di lavoro, in relazione alle esigenze tecniche, organizzative, produttive, con preavviso non inferiore a 2 gg (salvo differente previsione di CCNL), con le modalità previste dall'accordo provinciale del .../.../... Nell'ipotesi di lavoro a turni, la variazione avverrà all'interno della squadra-turno di appartenenza"*. La nuova collocazione temporale non potrà essere spezzata in più periodi, se non era suddivisa quella originaria. La compensazione spettante al lavoratore/alla lavoratrice per l'esercizio della facoltà di variazione prevista dal modello di clausola concordato, riferita alle sole ore traslate, potrà consistere, consensualmente, nell'accumulo di riposi compensativi corrispondenti alla conversione delle percentuali di maggiorazione previste dal CCNL applicato. In caso di mancata intesa, la maggiorazione per tale variazione sarà retribuita alle normali scadenze retributive. In assenza di specifiche disposizioni contrattuali nazionali sulle clausole flessibili successive all'entrata in vigore del D.Lgs. 276/2003, si concorda l'applicazione transitoria, al solo fine di rendere immediatamente operativa la presente disposizione, di una maggiorazione pari al 50% di quella prevista dal CCNL per le prestazioni di lavoro supplementare. Il godimento dei riposi compensativi maturati rientra nella fattispecie prevista dal CCNL per la generalità dei lavoratori. Gli accantonamenti verranno comunque liquidati, fatti salvi differenti accordi individuali, al termine dell'anno di competenza, inteso come periodo di 12 mesi decorrente dal termine di quello in cui è avvenuto la prima prestazione accantonata. La presente



clausola flessibile non si applica alle lavoratrici madri con figli fino ad 8 anni di età, ovvero nell'ipotesi di lavoratori con gravi e documentati problemi di salute ostativi alla continua variazione degli orari di lavoro, ai lavoratori con due rapporti di lavoro a tempo parziale ed a quelli che assistono un disabile ai sensi della L. 104/1992. L'applicazione del presente punto c) è subordinata all'introduzione di una specifica disciplina di CCNL nonché ad un esercizio delle variazioni che avvenga entro limiti di ragionevolezza, nel rispetto delle norme in materia di diversa collocazione temporale dell'orario di lavoro, previste dal CCNL per la generalità dei lavoratori;

d) Lavoro supplementare

il lavoro supplementare - come qualificato dal CCNL - reso dai lavoratori a tempo parziale potrà venire compensato, previo consenso individuale, complessivamente con l'accantonamento di riposi compensativi corrispondenti alle ore effettuate ed il cui godimento potrà essere disposto dall'azienda nella misura massima del 50%, il restante concesso a seguito di richiesta individuale, con le modalità previste dal CCNL applicato. Il consenso del lavoratore all'accantonamento, salvo differenti intese individuali o sopravvenute gravi esigenze personali di carattere straordinario, è da intendersi impegnativo per la durata di dodici mesi;

e) Retribuzione

i trattamenti retributivi dovuti in forza di contratti aziendali, attuativi delle disposizioni di CCNL sulla retribuzione variabile legata ai risultati aziendali, consentiranno - solo il primo anno di erogazione - una decurtazione del 10%, conteggiato sull'importo lordo individuale eventualmente spettante al lavoratore a tempo parziale. L'anno successivo di erogazione (ovvero in sede di attribuzione delle spettanze di fine rapporto, nell'ipotesi di cessazione/scadenza anticipata a qualsiasi titolo) l'importo detratto il primo anno verrà corrisposto in aggiunta alla nuova spettanza, erogata al 100%.

Nell'ipotesi di assunzioni a tempo pieno effettuate dall'azienda, le agevolazioni previste ai precedenti punti non si applicano nei reparti/uffici in cui non sia stato rispettato il diritto di precedenza eventualmente previsto dalle norme di CCNL a favore dei lavoratori assunti o trasformati a tempo parziale ai sensi della presente intesa, con le stesse mansioni o mansioni equivalenti.



Clausola di attivazione

le agevolazioni previste dai precedenti punti verranno fruite dalle aziende esclusivamente:

- in riferimento ad assunzioni a tempo parziale o di trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale richieste volontariamente dal lavoratore, effettuate dopo la ratifica del presente accordo in sede aziendale e la sua trasmissione all'Unione degli Industriali;

Controversie interpretative e salvaguardia dei livelli di articolazione della contrattazione collettiva

- nell'ipotesi di controversie aventi ad oggetto l'interpretazione delle clausole di cui alla presente intesa ovvero il coordinamento tra le medesime e le disposizioni delle



contrattazione collettiva, di qualsiasi livello, applicata in azienda, se le medesime non dovessero trovare soluzione in ambito aziendale si darà corso alle procedure di confronto previste dai vigenti CCNL in tema di relazioni industriali. Le parti sottoscrittrici sollecitano inoltre congiuntamente le imprese e le RSU, interessate all'incremento di prestazioni a tempo parziale, nel consentire una gestione non eccessivamente formale dei criteri agevolativi indicati dalla presente intesa, in considerazione delle finalità a cui la medesima è preordinata, condivise dalle parti sociali attive sul territorio.

Percentuali di ricorso al part time

- nell'ipotesi di aziende sottoscrittrici la presente intesa, in cui i rapporti di lavoro a tempo parziale siano inferiori alle percentuali minime di concessione eventualmente previste dal CCNL applicato, le Direzioni aziendali e le RSU che avranno provveduto a ratificare la presente intesa si incontreranno congiuntamente, per ricercare opportune soluzioni atte a raggiungere le suddette percentuali minime, con tempistiche definite a livello aziendale. Le aziende sottoscrittrici che hanno già soddisfatto le percentuali di cui sopra, ovvero nelle ipotesi in cui difettino tali percentuali minime, potranno fruire delle facilitazioni previste dalla presente intesa solo nell'ipotesi di ulteriore incremento della percentuale, dando priorità, ove non osti l'infungibilità delle mansioni, alle ipotesi di trasformazione richieste da: lavoratrice madre di un figlio inferiore a 8 anni, o in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; lavoratore/lavoratrice con gravi e documentati problemi di salute, valutati con il medico competente; lavoratore/lavoratrice che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 104/92; dipendenti, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio, che lo richiedano per il completamento della scuola dell'obbligo, per il conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea o per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.


Ambito di applicazione dell'accordo e decorrenza

- l'intesa decorre dalla data di sottoscrizione e si applica, esclusivamente con le modalità di cui in premessa, alle imprese associate direttamente all'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo, in riferimento al personale delle unità site nel territorio della provincia, per la durata di un anno, al termine del quale si provvederà alla verifica congiunta degli effetti prodotti ed alla valutazione dell'eventuale rinnovo.

Diffusione del part time e osservatorio paritetico


- le parti confermano che il ricorso alle prestazioni a tempo parziale, se correttamente impostate in riferimento all'organizzazione del lavoro, può consentire un recupero occupazionale e lo sviluppo di ulteriori capacità competitive per il sistema imprenditoriale locale, a vantaggio del territorio. Viene pertanto costituito un osservatorio paritetico tra i soggetti sottoscrittori la presente intesa, che provvederà a svolgere specifici incontri con periodicità almeno annuale, per verificare gli effetti prodotti dall'accordo e valutare l'opportunità di procedere ad eventuali ulteriori interventi.

l'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo



A. Carlot

le Organizzazioni sindacali



Paolo Pelli

